

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

"ALTA VAL D'ARDA"

Piazza Municipio, 3 – Castell'arquato (PC)

***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA
ASSISTENZIALE***

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – FINALITA'

ART. 4 – MODALITA' D'ACCESSO E PRIORITA'

ART. 5 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

ART. 6 – CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO O PERIODICO

ART. 7 – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

ART. 8 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

ART. 9 – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 10 – DEROGHE

ART. 11 – RICORSI

ART. 12 – RISERVATEZZA E CONTROLLI

ART. 13 – AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ARTICOLO 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito dei principi contenuti nella normativa vigente [Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche - DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.], l'attività dell'assistenza economica affinché le erogazioni in denaro a favore di persone e dei nuclei familiari residenti nel territorio dell'Unione che dispongono di redditi bassi, siano strumenti di contrasto alla povertà.

La povertà va intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche.

Nel regolamento vengono definite le tipologie dei contributi e le modalità di erogazione, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.

Per le prestazioni di assistenza economica si fa riferimento in via generale alla definizione di stato di bisogno che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della singola persona o del nucleo familiare, considerato nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali e ai limiti del /i richiedente e alle risorse di rete attivabili.

Gli interventi di carattere economico vengono resi dall'Unione nel caso in cui non siano di competenza specifica di altri enti e, comunque, compatibilmente con le risorse iscritte negli appositi capitoli di bilancio.

Tutte le forme di aiuto economico concesse, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritti di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di carattere economico i nuclei familiari e le singole persone in stato di bisogno, che sono residenti nei Comuni aderenti all'Unione, siano essi:

- Cittadini italiani
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte dell'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte dell'U.E. (extracomunitari), in regola con la normativa vigente.

Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente regolamento, gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, visite, studio e cure mediche poiché tali permessi sono concessi in base a garanzie dei redditi percepiti autonomamente .

ARTICOLO 3 - FINALITA'

Gli interventi di carattere economico si prefiggono lo scopo di garantire temporaneamente livelli minimi di sussistenza in vista dell'attuazione di programmi di risoluzione delle cause che hanno portato agli stati di bisogno individuali/familiari:

- Garantendo un livello minimo di sussistenza a chi si trova privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- Prevenendo e rimuovendo le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e/o emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- Favorendo l'integrazione sociale degli individui a rischio di emarginazione o di autoesclusione;
- Garantendo il diritto degli individui allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- Recuperando i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali e favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenendo le famiglie, proteggendo la maternità, tutelando il diritto allo studio, l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva;
- Promuovendo ed attuando interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, all'inserimento o al reinserimento degli stessi nel loro ambiente di vita.

Gli interventi assistenziali a carattere economico sono da intendersi come integrativi e non sostitutivi del reddito familiare e non possono essere identificati quali "totale presa in carico" delle situazioni svantaggiate da parte dell'Unione.

Gli interventi hanno lo scopo primario di fornire assistenza temporanea, stimolando i soggetti alla ricerca di miglioramenti socioeconomici, nonché rendendoli responsabili nell'organizzazione della loro vita familiare.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un beneficio economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre pertanto considerare:

- il carico familiare
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, ecc.
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura
- le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

ARTICOLO 4 - MODALITA' D'ACCESSO E PRIORITA'

Ai benefici previsti dal presente regolamento, si accede mediante richiesta da presentare presso le sedi territoriali comunali.

La domanda d'accesso, redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato (anche associazione di tutela se adeguatamente delegata) deve contenere l'autocertificazione ISEE, l'elenco dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile e la documentazione eventualmente necessaria.

Sarà cura dell'assistente sociale contattare il richiedente per programmare un colloquio necessario all'eventuale presa in carico e per richiedere all'interessato l'eventuale documentazione integrativa non allegata alla domanda.

I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda potrà essere archiviata.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede a:

- effettuare la valutazione professionale del caso
- predisporre il progetto che deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario
- effettuare le necessarie verifiche e approfondimenti del caso
- proporre la prestazione economica ritenuta necessaria.

La proposta viene esaminata dall'equipe tecnica di valutazione formata dal responsabile del Servizio sociale territoriale, dalle assistenti sociali responsabili delle diverse sedi territoriali e dall'assistente sociale proponente, che in base alle risorse disponibili decide in merito.

Il responsabile del servizio adotta il provvedimento finale che indica l'entità del contributo, la durata e la modalità di erogazione comunicandolo al richiedente

L'equipe tecnica di valutazione si riunisce con una cadenza proporzionata al numero di istanze pervenute, di norma una volta ogni quindici giorni.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- f) i coniugi non legalmente separati, seppur con residenza anagrafica diversa tra loro, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO O PERIODICO

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo (erogato per un arco temporale massimo di mesi 6) è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio dell'Unione.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire al sostentamento quotidiano:

- l'acquisto di generi di prima necessità;
- il disbrigo di utenze necessarie per il mantenimento dell'abitazione (affitto);
- l'acquisto di beni per il proprio sostentamento

Il contributo non può essere erogato:

- se viene superato il valore I.S.E.E. stabilito;
- per il pagamento di sanzioni amministrative
- per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
- per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo

Fasce di reddito I.S.E.E.

Fasce I.S.E.E.	Valore I.S.E.E.	Quota agevolazione Comune
I^ fascia	0	fino a massimo €. 250,00
II^ fascia	fino a € 2.600,00	fino a massimo €. 200,00
III^ fascia	2.600,01 - 7.800,00	fino a massimo €. 150,00
IV^ fascia	7.800,01 - 10.000,00	fino a massimo €. 100,00
V^ fascia	10.000,01 - 15.000,00	fino a massimo €. 50,00
VI^ fascia	15.000,01 in poi	nessuna agevolazione

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 15.000,00.

Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno concedibile è ridotta del 50%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone disoccupate che presentino idonea iscrizione al centro per l'impiego
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

ARTICOLO 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Finalità e caratteristiche

Il sostegno economico di cui al presente titolo è rivolto alle persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio dell'Unione.

Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese per :

- spese sanitarie;
- il pagamento di utenze relative al consumo di energia elettrica - acqua - gas ;
- il pagamento di attività socio-educative finalizzate all'integrazione sociale nel caso trattasi di persona disabile e nel caso la famiglia dimostri che non sia in grado di sostenere l'onere economico

Il contributo non può essere erogato:

- se viene superato il valore I.S.E.E. stabilito;
- per il pagamento di sanzioni amministrative
- per sostenere spese di cui non vi è documentazione alcuna;
- per sostenere spese per le quali vi è altra tipologia di contributo

Fasce di reddito I.S.E.E.

Fasce I.S.E.E.	Valore I.S.E.E.	Quota agevolazione Comune
I^ fascia	0	fino a massimo €. 500,00
II^ fascia	fino a € 2.600,00	fino a massimo €. 400,00
III^ fascia	2.600,01 - 7.800,00	fino a massimo €. 300,00
IV^ fascia	7.800,01 in poi	nessuna agevolazione

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore I.S.E.E. inferiore a € 7.800,01. Per valori I.S.E.E. superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare.

Qualora dalla dichiarazione unica I.S.E.E. emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, che non apportano reddito alla famiglia, la misura del sostegno concedibile è ridotta del 50%.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- gli studenti fino al 26° anno di età;
- le persone disabili, certificate ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, c.3;
- le persone invalide con una percentuale pari al 100%;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone inserite in programmi di integrazione sociale;
- le persone disoccupate che presentino idonea iscrizione al centro per l'impiego
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
- d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;
- e) assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO E VERIFICHE

Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all'esecuzione delle norme del presente regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed efficacia degli interventi assistenziali.

Per tutta la durata dell'erogazione dei contributi e dei benefici economici previsti nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sociale competente disporrà tramite i suoi uffici, con la collaborazione delle Assistenti Sociali, il monitoraggio e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di proporre eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

ARTICOLO 10 – DEROGHE

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dagli operatori dei servizi sociali, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa discussione e approvazione dell'intervento economico assistenziale da parte dell'equipe tecnica di valutazione.

ARTICOLO 11 – RICORSI

Il cittadino richiedente può presentare ricorso contro il provvedimento adottato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso, corredato della documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere indirizzato al Responsabile del Servizio Sociale e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

La commissione tecnica di cui al presente regolamento decide in merito al ricorso entro i successivi 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Avverso tale decisione l'interessato potrà presentare ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA E CONTROLLI

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (d.lgs. 196/2003). A tal fine qualsiasi informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.

Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato, che viene conservato, presso l'Ufficio ove operano gli assistenti sociali titolari del progetto individuale.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati possono essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia della Finanza, c/o gli Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli art. 4 – comma 2 – d.lgs. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.

ARTICOLO 13 – AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.

Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

ARTICOLO 14– ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Allegato n. A

**Al Servizio Sociale Territoriale
Unione Comuni Montani "Alta VAI d'Arda"
P.zza Municipio,3
Castell'Arquato (PC)**

OGGETTO: richiesta di contributo economico

Il sottoscritto _____
residente a _____ VIA _____
Codice Fiscale _____ TEL _____

CHIEDE

un intervento economico per i seguenti motivi:

DICHIARA

di essere celibe _ nubile _ coniugato _ separato _ vedovo _

che la mia famiglia convivente si compone di:

COGNOME NOME - CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA

Firma del Richiedente

ALLEGATO B

PROPOSTA INTERVENTO ECONOMICO

SOGGETTO RICHIEDENTE:

COGNOME _____ **NOME** _____

SESSO MASCHIO FEMMINA **NAZIONALITA'** _____

CODICE FISCALE:

Residente a _____ Via _____ n° _____

Domiciliato _____ Via _____ n° _____
(se diverso dalla residenza)

TIPOLOGIA INTERVENTO :

SOCIO - ECONOMICO STRAORDINARIO € _____
una tantum

SOCIO - ECONOMICO CONTINUATIVO /PERIODICO € _____
mensile

dal _____ al _____ Totale € _____

LIQUIDARE A:

Cognome _____ Nome _____ Nato a _____
il _____

Residente in _____ via _____ n° _____

Domiciliato _____ Via _____ n° _____

Sesso maschio femmina

nazionalità _____ C.F: _____

**Data di consegna all'Ufficio Amministrativo:
Assistente Sociale responsabile del caso**

Riunione del _____

Approvato

Approvato alle seguenti condizioni:

Non approvato per le seguenti motivazioni:

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA	TIPO DI REDDITO _____ IMPORTO	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Note: _____

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE	DOMICILIO

- IL COMUNE HA CONCESSO ESONERI NO SI

- IL NUCLEO HA GIA' BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO NELL'ANNO IN CORSO NO SI

per un importo complessivo di € _____

CARATTERISTICHE ABITATIVE NUCLEO

COLLOCAZIONE ABITAZIONE _____

(1=Casa isolata, 2=Piccolo nucleo abitativo, 3=Centro abitato distante dai servizi, 4= Centro abitato)

STATO CONTRATTUALE CONDIZIONE ABITATIVA _____

(1=Condizione abitativa stabile, 2=Comunicazione sfratto anche verbale, 3=Sfratto giudiziario, 4=Sfratto esecutivo)

(ad es. lettera dell'avvocato inviata dal locatore, provvedimento Tribunale)_____

La documentazione attestante quanto sopra è depositata e conservata in cartella dell'Assistente Sociale responsabile del caso

TITOLO DI GODIMENTO DELL'ABITAZIONE

IN AFFITTO - CANONE DI LOCAZIONE EURO _____ ANNUI

Documentazione depositata e conservata in cartella dell'Assistente Sociale responsabile del caso

USUFRUTTO USO GRATUITO

PROPRIETA' - VALORE UNITA' IMMOBILIARE AI FINI I.C.I.

VALUTAZIONE: AFFOLLAMENTO (1=Elevato, 2=Adeguito 3=Basso) _____

VALUTAZIONE: SITUAZIONE IGIENICA (1=Insufficiente, 2=Sufficiente, 3=Buona) _____

VALUTAZIONE: L'ARREDAMENTO (1=Buono, 2=Idoneo, 3=Adattabile, 4=Non Idoneo)_____

VALUTAZIONE: L'ALLOGGIO E' (1=Buono, 2=Idoneo, 3=Adattabile, 4=Non Idoneo)_____

VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Nucleo familiare _____

CALCOLO DEL REDDITO

Entrate

- Stipendio € _____
- Altre entrate € _____
- Assegno di mantenimento € _____

TOTALE € _____

Spese detraibili:

- Affitto € _____
- Mutui casa € _____
- Automobile € _____
- Spese mediche € _____

TOTALE REDDITO € _____

Spese significative sostenute dal nucleo:

1. Spese ordinarie € _____
2. Spese straordinarie € _____
3. Altre spese € _____

RELAZIONE SOCIALE E VALUTAZIONE

- Descrizione della situazione familiare attuale

- Valutazione delle capacità genitoriali (educative, relazionali, sociali) con eventuali provvedimenti dell'A.G.

- Situazione lavorativa attuale dei componenti del nucleo, con cenni alla condizione pregressa

- Problematiche presenti nel nucleo (sanitarie, finanziarie...)

Documentazione depositata nella cartella dell'Assistente Sociale responsabile del caso:

- Proposta di contributo

-Obiettivi

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

1. richiesta di contributo da parte dell'utente
2. documentazione attestante il reddito (ISEE)
3. modulo conferimento delega alla riscossione)

L'Assistente Sociale responsabile del caso_____